

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 787

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa dei Deputati MISÈFARI e GULLO

*Presentata il 22 gennaio 1959*

Norme integrative della legge 20 febbraio 1958, n. 58,  
relativa alla sistemazione degli amanuensi e dattilografi giudiziari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la legge 27 dicembre 1956, n. 1444, è stato istituito il ruolo del personale di dattilografia negli Uffici giudiziari, comprendente cinquecento unità (articolo 4). Con la legge 20 febbraio 1958, n. 58, riguardante la sistemazione degli amanuensi giudiziari, tale ruolo è stato aumentato di mille e duecento unità (articolo 1), disponendosi, tra l'altro, che nella prima attuazione della legge stessa i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia siano attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di novecento posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i quali, alla data di entrata in vigore della legge, si trovino a prestar servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1955, siano in possesso della licenza elementare ed abbiano almeno 21 anno di età (articolo 2).

In attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, il Ministro di grazia e giustizia con decreto ministeriale 26 gennaio 1957 ha indetto un concorso per titoli e per esami a cinquecento posti di dattilografo negli Uffici giudiziari (articolo 1). Con decreto ministeriale 16 novembre 1957 il numero dei posti è stato modificato in quattrocentoventi-

cinque, perché il quindici per cento dei posti di ruolo del personale di dattilografia negli Uffici giudiziari dovrà essere conferito senza concorso agli invalidi di guerra, agli invalidi per fatto di guerra e agli invalidi per servizio.

Successivamente, in attuazione della citata legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono stati indetti altri due concorsi con decreti ministeriali 26 marzo 1958, uno per esami a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari e l'altro per esami a novecento posti di dattilografo negli Uffici giudiziari, riservato agli amanuensi.

Ora, poiché al concorso per quattrocentoventicinque posti hanno partecipato anche gli amanuensi e dattilografi assunti anteriormente al 1° gennaio 1955 e muniti del titolo di studio prescritto dall'articolo 2, lettera d), del bando (diploma di istruzione secondaria di primo grado), e, molti di essi, dichiarati idonei per insufficienza di titoli non saranno compresi nella graduatoria dei vincitori, in corso di approvazione: poiché essi hanno anche presentato domanda per l'ammissione al concorso a novecento posti, riservato agli amanuensi, ma, per il misero trattamento economico che viene loro fatto dalle Cancellerie da cui dipendono, ovviamente non sono in condizioni tali da potere sostenere le spese per recarsi a Roma ben altre due volte, rispettivamente per la prova scritta e per la prova pratica; poiché tutti i concorrenti di-

chiarati idonei nel concorso riservato saranno compresi nella graduatoria dei vincitori, in quanto il numero dei partecipanti al concorso stesso è inferiore a quello messo a concorso; poiché dalla nomina degli amanuensi e dattilografi dichiarati idonei, a dattilografi negli Uffici giudiziari insieme ai quattrocentoventicinque vincitori del relativo concorso — con la conseguente riduzione del corrispondente numero di detti idonei dati novecento posti riservati — non deriva né alcuna variazione allo stanziamento della spesa già prevista dal Ministero del tesoro né al-

cun pregiudizio dei diritti degli altri concorrenti, si ritiene equo ed opportuno che gli amanuensi e dattilografi ammessi al concorso riservato per esami a novecento posti di dattilografo e dichiarati idonei nel primo concorso non siano assoggettati ad altre prove per l'accertamento della stessa idoneità di cui sono già in possesso.

Ciò premesso si è predisposto la relativa proposta di legge, di cui, stante l'imminenza dello svolgimento dei concorsi in questione, si chiede l'approvazione con la procedura di urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

All'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 58, sono aggiunti i seguenti commi.

« Gli amanuensi e dattilografi ammessi al concorso per esami a novecento posti di dattilografo negli Uffici giudiziari, riservato agli amanuensi, che hanno conseguito l'idoneità nel precedente concorso per titoli e per esami a quattrocentoventicinque posti di dattilografo negli uffici giudiziari indetto in attuazione della legge 27 dicembre 1956, n. 1444, sono nominati dattilografi negli Uffici giudiziari insieme ai vincitori del concorso nel quale hanno conseguito l'idoneità.

« La riserva di novecento posti a favore degli amanuensi e dattilografi, prevista dal primo comma del presente articolo, è ridotta di un numero di posti corrispondente a quello degli amanuensi e dattilografi dichiarati idonei e nominati, in virtù del precedente comma, dattilografi negli uffici giudiziari ».